

Rottamazione**IL SALDO E STRALCIO**

Super saldo per i debiti da Irpef, Iva e contributi della dichiarazione

Sanatoria solo per le persone fisiche con Isee fino a 20mila euro

PAGINA A CURA DI
Luigi Lovecchio

■ Via libera al «saldo e stralcio» dei debiti verso l'agenzia delle Entrate - Riscossione, ma solo nei riguardi delle persone fisiche e limitatamente alle imposte dichiarate e non versate nonché ai contributi omessi alle Casse professionali. È questo, di fatto, l'ultimo tassello della pace fiscale aggiunto dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018).

L'adesione è ammessa se il valore dell'Isee non supera 20mila euro. Gli sconti sono scaglionati in funzione dell'indicatore della situazione economica. Il pagamento deve avvenire a rate entro il 31 luglio 2021.

L'abbattimento è subordinato al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Nella sua versione finale, la procedura si attegna come una sorta di «super rottamazione» che condivide gran parte delle regole applicative con la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legge 119/2018.

Le differenze, molto sensibili, riguardano sia le condizioni di accesso sia l'entità dei benefici, che in questo caso intaccano, anche in modo significativo, la parte capitale.

IL PERIMETRO SOGGETTIVO

Sono interessati alla disposizione solo le persone fisiche. Nessuno spazio dunque ai debiti dei soggetti diversi da queste,

quali ad esempio le società di persone e di capitali e gli enti, commerciali e non.

IL PERIMETRO OGGETTIVO

La procedura agevolata riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, con escursione temporale del tutto coincidente con quella della rottamazione ter, derivanti «dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36 bis, Dpr 600/73, e all'articolo 54 bis, Dpr 633/72».

Il riferimento è alle attività di liquidazione delle dichiarazioni annuali che comprende sia il mero recupero delle imposte dichiarate e non versate sia la correzione degli errori commessi dal contribuente, ad esempio, nella indicazione degli oneri deducibili.

Il richiamo generalizzato all'articolo 36-bis dovrebbe includere tutte le ipotesi ivi prescritte, se non altro, anche per ragioni di semplicità applicativa della previsione. D'altra parte, anche la pretesa di pagamento di tributi rivenienti dal mancato riconoscimento di oneri deducibili si traduce, in senso lato, in una liquidazione di imposte risultanti dalla dichiarazione annuale.

Non sono ammesse invece le iscrizioni a ruolo derivanti dai controlli formali, di cui all'articolo 36-ter del Dpr 600/1973, che hanno natura sostanzialmente accertativa.

Deve inoltre trattarsi, come prima evidenziato, di carichi già affidati all'agente della riscossione alla fine del 2017. Ciò determina, a stretto rigore, l'esclusione delle partite oggetto di avvisi bonari, notificati in base all'articolo 2 del decreto legislativo 462/1997, poiché la fase qui regolata precede l'affidamento all'agente della riscossione.

Sono altresì esclusi i cosiddetti

«mini ruoli», vale a dire gli importi non superiori a mille euro, affidati nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, azzerati d'ufficio alla data del 31 dicembre 2018, in base all'articolo 4 del decreto legge 119/2018.

Nulla è disposto in ordine alla tipologia di redditi dai quali i debiti originano. Peraltro, il riferimento ai debiti Iva lascia chiaramente intendere che possono beneficiare dello stralcio anche i tributi derivanti dai redditi d'impresa. In sintesi, ciò che rileva è unicamente la natura del debitore, che deve essere una persona fisica, non anche la qualifica del reddito.

Sotto il profilo della individuazione dei tributi di cui si discute, vi rientrano senz'altro l'Irpef, l'Iva e l'Irap che scaturiscono dalla liquidazione delle denunce annuali. Non è inoltre escluso che possano essere interessati eventuali tributi sostitutivi che si liquidano con il contenuto della dichiarazione annuale.

Trattandosi, a evidenza, di disciplina speciale, non dovrebbero essere ammesse ulteriori ipotesi di debitorie fiscali, quali quelle derivanti, ad esempio, da avvisi di accertamento. Sul punto però si registra la contraria segnalazione del servizio legislativo del Senato, che menziona anche le somme derivanti da accertamenti esecutivi. Al riguardo, occorreranno pertanto chiarimenti ufficiali.

Con previsione separata, si includono nella sanatoria anche gli affidamenti aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse professionali e alle Gestioni separate Inps dei lavoratori autonomi, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Deve comunque trattarsi di somme trasmesse all'agente della riscossione alla data del 31 dicembre 2017.

LE REGOLE DELLA SUPER ROTTAMAZIONE

Soggetti ammessi

Solo le persone fisiche

Debiti interessati

Somme affidate all'agente della riscossione fino al 31 dicembre

2017, dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali, a titolo di contributi omessi alle casse professionali

Condizioni

Isee non superiore a 20mila euro

Importo da versare

Scaglionato in funzione dell'Isee,

da un minimo del 16% del capitale e degli interessi affidati all'Ader a un massimo del 35%

Decadenza

Si verifica in caso di mancato o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento di una qualsiasi delle rate

Rapporti con la

rottamazione ter

In caso di rigetto della domanda, se taluno dei carichi rientra nella rottamazione ter, l'agente della riscossione comunica al debitore l'accesso automatico a tale definizione, ripartendo il totale in 17 rate, di cui il 30% entro novembre 2019 e il restante 70% in due rate annuali, dal 2020

Adempimenti. Il conto è in base all'indicatore della situazione economica equivalente: più è basso meno si paga

Taglio a capitale, sanzioni e interessi

■ La super rottamazione spetta a condizione che il valore dell'Isee non sia superiore a 20mila euro. L'entità dell'abbattimento è inoltre scaglionata in funzione inversamente proporzionale al valore dell'Isee, nel senso che la riduzione è tanto maggiore quanto più basso è l'indicatore della situazione economica. Tale riduzione peraltro si aggiunge all'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

In particolare, con riferimento al capitale e agli interessi affidati all'agente della riscossione:

a) per Isee con valore non superiore a 8.500 euro, si versa il 16% del debito complessivo;

b) per Isee con valore compreso tra 8.501 e 12.500 euro, si versa il 20% del debito complessivo;

c) per Isee con valore compreso tra 12.501 e 20mila euro, si versa il 35% del debito complessivo.

A tali importi, occorre aggiungere l'aggio dell'agente della riscossione, commisurato alle somme effettivamente dovute, nonché il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e di quelle sostenute per eventuali procedure esecutive.

Si considera altresì in situazione

di difficoltà economica il debitore che, anche in assenza del possesso dei requisiti indicati, si trovi in pendenza di procedura di liquidazione dei propri beni per far fronte ai debiti contratti, nell'ambito della disciplina della esdebitazione, di cui all'articolo 14 ter della legge 3/2012. Allo scopo, deve essere allegata alla dichiarazione copia del decreto di apertura della liquidazione.

I contribuenti che versano in tale situazione pagano un importo pari al 10% del valore del capitale e degli interessi affidati all'agente della riscossione nonché l'aggio e le spese sostenute da quest'ultimo nell'ambito delle azioni di recupero coattivo.

Per accedere ai benefici, occorre presentare una istanza, entro il 30 aprile, compilata sulla base del modello predisposto dall'agenzia Entrate-riscossione e pubblicato sul suo sito istituzionale, entro l'8 gennaio (venti giorni dall'entrata in vigore della legge 136/2018 di conversione del decreto fiscale). Con tale modulo, il debitore per l'appunto attesta la sussistenza dei requisiti di legge e indica il numero delle rate entro cui intende pagare le somme dovute, nel ri-

spetto del tetto massimo di legge. A tale riguardo, è stabilito che, in alternativa alla rata unica (30 novembre 2019), il 35% dell'importo complessivo sia pagato entro il 30 novembre 2019, il 20% sia pagato entro il 31 marzo 2020, il 15% sia pagato entro il 31 luglio 2020, il 15% sia pagato entro il 31 marzo 2021 e il residuo 15% sia pagato entro il 31 luglio 2021. Sono applicati gli interessi del 2% a partire dal 1° dicembre 2019.

Alla pari di quanto è sempre accaduto con le varie discipline sulle rottamazioni che si sono succedute nel recente passato, anche in questo caso la liquidazione delle somme da pagare è effettuata dall'agente della riscossione, con comunicazione inviata ai debitori entro il 31 ottobre 2019. Con la stessa comunicazione potrebbe essere notificato al debitore il rigetto dell'istanza, per difetto delle condizioni di legge (cioè, possesso di Isee non superiore a 20mila euro) oppure per indicazione di debiti non rientranti nella disciplina di riferimento (ad esempio, debiti affidati oltre il 31 dicembre 2017 e/o debiti diversi da quelli rivolti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali).

IL CALENDARIO

Domanda entro il 30 aprile

L'Agenzia determinerà

l'importo da versare

entro ottobre

Possibili cinque rate

